

# REGOLAMENTO DEL COMUNE DI ROVIANO

## INSTALLAZIONE CHIOSCHI

### INDICE GENERALE

#### Sezione I - Prescrizioni generali

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Autorizzazione edilizia

Art. 3 Concessione di suolo pubblico

Art. 4 Autorizzazione sanitaria

Art. 5 Parere preliminare per i nuovi chioschi

Art. 6 Norma transitoria per i chioschi esistenti

#### Sezione II - Produzione e vendita di prodotti gastronomici

Art. 7 Esercizio dell'attività

Art. 8 Requisiti igienico sanitari ed edilizi dei chioschi

Art. 9 Tipologie dei chioschi

#### Sezione III - Vendita di prodotti alimentari e bevande

Art. 10 Autorizzazione all'esercizio dell'attività

Art. 11 Norme igienico sanitarie ed edilizie

Art. 12 Tipologie dei chioschi

Art. 13 Nuovi insediamenti

#### Sezione IV - Somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande

Art. 14 Autorizzazione all'esercizio dell'attività

Art. 15 Norme igienico sanitarie ed edilizie

Art. 16 Tipologie dei chioschi

#### Sezione V - Vendita di Fiori e Piante

Art. 17 Autorizzazione all'esercizio dell'attività

Art. 18 Norme igienico sanitarie ed edilizie

#### Sezione VI - Divieti, sanzioni e revoche

Art. 19 - Divieti, sanzioni e revoche

### Sezione I

#### PRESCRIZIONI GENERALI

##### ART. 1 - Oggetto e finalità

**1.** Il presente regolamento disciplina le attività commerciali e artigianali di cui alla L. n. 443/85, al D.Lgs. n. 114/98, alla L.R. n.12/99 e alla L. n. 287/91, quando queste vengono esercitate in chioschi in aree pubbliche o private, al di fuori di aree mercatali appositamente definite ed istituite.

Si definiscono chioschi quelle "installazioni precarie a servizio del pubblico realizzate mediante strutture e manufatti appoggiati, ma non fissati, al suolo".

Il presente regolamento disciplina altresì le caratteristiche igienico-sanitarie ed edilizie delle strutture e la loro collocazione.

Tali attività, salvo diverse disposizioni legislative, sono:

*a. produzione e vendita di generi di gastronomia;*

*b. somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande;*

*c. vendita e consumo di frutta e verdura;*

*d. vendita di fiori;*

Alle attività sopra elencate e per i generi ad esse connesse è consentita la vendita di altri prodotti appartenenti al settore non alimentare.

**2.** I chioschi possono essere ubicati in aree private e/o pubbliche e per l'installazione necessitano dell'autorizzazione edilizia (DIA), della concessione per l'occupazione di suolo pubblico e del parere favorevole sanitario, se previsto dall'attività svolta, necessitano, E' ovviamente necessaria, nel caso in cui nei chioschi vengano svolte attività di tipo commerciale, l'autorizzazione al commercio su area pubblica e relativa concessione di posteggio o l'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a seconda delle tipologia di attività che si intende esercitare, come meglio specificato nelle successive sezioni.

**3.** L'installazione di chioschi in aree private è ammessa esclusivamente per le attività di cui all'art.1 lett. a) e lett. d) ed è consentita nel rispetto delle seguenti collocazioni:

- *entro il perimetro del territorio urbanizzato;*

**4.** Chiunque intenda installare, nel territorio comunale chioschi adibiti ad attività commerciali e/o artigianali deve farne apposita domanda al Comune.

Quando lo stesso progetto è presentato da più persone la concessione è fatta, sempre previo parere favorevole della Giunta Municipale, al primo richiedente.

Nel caso di richieste contemporanee farà fede l'ordine di presentazione al protocollo generale del Comune. In caso di trasmissione tramite servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

## **ART. 2 - Autorizzazione edilizia**

**1.** L'installazione del chiosco è soggetta a DIA nel rispetto del P.R.G., la domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere la seguente documentazione:

- titolo per la disponibilità dell'area se privata;
- stralcio del PRG ed estratto di mappa catastale con individuazione esatta dell'area;
- stralcio Tavole di P.T.P.R. di competenza;
- progetto con l'indicazione di tutti gli elementi architettonici e per l'effettuazione delle condizioni relative all'ubicazione dei chioschi;
- domande necessarie al reperimento dei pareri igienico-sanitari, ovvero dichiarazione del progettista;
- autorizzazione di allaccio alla rete fognaria ed idrica;
- domanda di concessione per l'occupazione di suolo pubblico;
- assenso della proprietà confinante, se la distanza del chiosco è inferiore ai distacchi previsti dalle norme di P.R.G. e del R.E..

**2.** Quanto sopra viene meno se il chiosco, dove viene svolta esclusivamente attività di produzione e somministrazione di alimenti e bevande, è collocato in zona già attrezzata per l'attività dei pubblici esercizi in ottemperanza alla L.R. n. 21/2006.

**3.** Per i nuovi chioschi, nel progetto di massima deve essere prevista un'area ad uso pubblico per la sosta di almeno un posto auto, qualora non vi sia la presenza di parcheggi pubblici o aree di sosta. Le spese sostenute per la realizzazione del parcheggio, in area privata e/o pubblica, sono a totale carico del richiedente.

**4.** L'installazione e la tipologia merceologica dei chioschi verranno valutate in sede progettuale e comunque la concessione edilizia rilasciata previo apposito parere favorevole della Giunta Municipale;

**5.** A garanzia dell'adempimento degli obblighi indicati nell'autorizzazione edilizia il soggetto autorizzato dovrà presentare una polizza fidejussoria a favore del Comune, stabilita da deliberazione di Giunta Comunale annualmente su proposta del Servizio preposto. La somma garantita con la polizza sarà trattenuta dall'Amministrazione a rimborso delle spese che si dovranno sostenere per la copertura di eventuali danni al patrimonio comunale derivanti dall'installazione del chiosco (aree verdi, marciapiedi, pavimentazioni, ect).

**6.** Il Comune può disporre la revoca dell'autorizzazione edilizia in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, disponendo la rimozione del manufatto secondo le modalità previste dai regolamenti vigenti e previo preavviso di mesi sei, al fine di dare la possibilità al concessionario di trasferire il chiosco in un'altra area.

7. Non sono ammesse installazioni di chioschi nell'ambito di pertinenza degli impianti per distribuzione di carburante.

### **ART. 3 - Concessione di suolo pubblico**

1. La concessione di suolo pubblico è rilasciata dal Funzionario Responsabile del Servizio ai sensi degli artt. 19 e 20 del vigente Regolamento Comunale.

2. La concessione di suolo pubblico è inerente all'installazione del solo chiosco e all'eventuale area di pertinenza occupata permanentemente. Per l'occupazione di suolo pubblico è dovuta una tassa ai sensi del suddetto regolamento Comunale che viene deliberata, annualmente, a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo;

3. Per area di pertinenza s'intende l'area che viene occupata a servizio del chiosco con i camminamenti e tende avvolgibili o pensiline.

### **ART. 4 - Autorizzazione sanitaria**

Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 comma 1 lett. a), b) e c) è obbligatorio essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari ai sensi della normativa vigente, ossia del parere favorevole espresso dalla ASL.

### **ART. 5 - Parere preliminare per l'installazione di chioschi**

1. I soggetti interessati ad iniziare una delle attività previste al precedente art. 1, prima di presentare istanza di rilascio delle autorizzazioni, devono richiedere obbligatoriamente un parere preliminare all'Amministrazione Comunale. Detto parere viene espresso in sede di Giunta Comunale, entro 30 giorni dall'istanza.

2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere i seguenti dati obbligatori:

- *estratto di P.R.G.*;
- *documentazione fotografica del luogo*;
- *tavola indicante l'ubicazione del chiosco*;
- *progetto di massima*;
- *relazione preventiva inerente le motivazioni socio-economiche*.

### **ART. 6 - Norma transitoria per i chioschi esistenti**

1. I titolari di attività in chioschi già esistenti che sono sprovvisti di Autorizzazione edilizia e Contratto di concessione di occupazione permanente di suolo pubblico, dovranno regolarizzare le proprie posizioni entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'ampliamento di superficie utile netta di un chiosco già esistente è sottoposto all'iter previsto per il rilascio dell'autorizzazione edilizia, mentre l'inserimento dei servizi igienici, nei chioschi che ne sono attualmente sprovvisti, è da considerarsi come adeguamento alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e quindi non sottoposto ad autorizzazione edilizia.

4. Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente regolamento è necessario fare riferimento alle norme che disciplinano le diverse attività che vengono svolte all'interno dei chioschi.

## **Sezione II**

### **PRODUZIONE E VENDITA DI PRODOTTI GASTRONOMICI**

#### **ART. 7 - Esercizio dell'attività**

1. L'attività di produzione e vendita di generi di gastronomia (richiamati all'art. 9 lett. c), può essere esercitata da:

- *artigiani in possesso di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane di cui alla L. 443/85 per la sola produzione e vendita del prodotto. In questo caso l'esercizio dell'attività abilita alla vendita esclusivamente dei prodotti di propria produzione ed esclude la vendita di qualunque prodotto alimentare, non di propria produzione, comprese le bevande.*

- *commercianti in possesso di autorizzazione commerciale su aree pubbliche e relativa concessione del posteggio, ai sensi della L.R. n. 33/99, rilasciate dal Comune per la vendita di prodotti del settore alimentare.*

- *pubblici esercizi in possesso di autorizzazione comunale, ai sensi della L.R. n. 21/06, rilasciata dal Comune per la somministrazione di alimenti e bevande;*

## **ART. 9 - Tipologie dei chioschi**

**1.** L'attività svolta nei chioschi si differenzia in base alle dimensioni degli stessi e cioè:

a) **CHIOSCO CON SUPERFICIE FINO AD UN MASSIMO DI MQ. 20,00 (escluso bagno e antibagno).**

In tali chioschi è consentita la produzione, la preparazione e vendita di generi gastronomici con eventuale farcitura di salumi, formaggi e/o altri prodotti alimentari pronti all'utilizzo, confezionati o pre-incartati, prodotti da laboratori autorizzati ai sensi della legge n. 283/62.

b) **CHIOSCO CON SUPERFICIE FINO AD UN MASSIMO DI MQ. 30,00 (escluso bagno e antibagno).**

In tali chioschi è consentito preparare anche gli ingredienti da utilizzare nella farcitura, limitatamente ai prodotti vegetali, alla cottura della salsiccia in budello e/o wurstel.

c) **CHIOSCO CON SUPERFICIE FINO AD UN MASSIMO DI MQ. 40,00 (escluso bagno e antibagno).**

In tali chioschi è consentita la preparazione, in aggiunta ai prodotti previsti al comma precedente, di altre tipologie: pizza, crepes, patatine fritte e prodotti similari, salati e/o dolci, eventualmente farciti con i prodotti di cui alla precedente lett. b). I prodotti non elencati e di incerta classificazione, verranno valutati caso per caso.

## **Sezione III**

### **VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE**

#### **ART. 10 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività**

**1.** In conformità a quanto stabilisce il D.Lgs. 114/98, la L.R. 33/99 e successive disposizioni, l'interessato deve presentare richiesta di autorizzazione per commercio su aree pubbliche e relativa concessione di posteggio e a tal fine deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali indicati all'art. 5 del D. Lgs. 114/98.

#### **ART. 11 - Norme igienico sanitarie ed edilizie.**

**1.** Per l'attività esercitata in chioschi adibiti alla vendita di prodotti alimentari valgono le norme di cui all'art. 8 ed altresì:

- *nei chioschi esistenti privi di servizio igienico non può essere esercitata l'attività oltre le cinque ore giornaliere consecutive;*

- *ove non sia possibile realizzare una separazione fisica o funzionale della zona preparazione/somministrazione da quella di stoccaggio e di vendita, dovrà comunque essere garantita una razionale collocazione dei prodotti alimentari e delle bevande da conservare, tale da evitare possibili rischi di contaminazione;*

- *avere un lavello con rubinetto a pedale o fotocellula dotato di acqua calda e fredda, distributore di sapone liquido e di asciugamani a perdere;*

- *avere un frigorifero per la conservazione dei prodotti alimentari deperibili;*

- *gli arredi ed il piano di lavoro devono essere in materiale liscio, lavabile e disinfettabile;*

- *zona vendita: nel caso gli alimenti siano rivolti verso i clienti, dovrà essere collocato un vetro di protezione ad altezza idonea.*

#### **Art. 12 - Tipologie dei chioschi**

La superficie utile netta massima dei chioschi di cui alla presente sezione dovrà essere di mq. 20.

#### **ART.13 - Nuovi insediamenti**

1. I chioschi possono essere collocati su suolo pubblico, in conformità alle disposizioni richiamate all'art.11.
2. Nel Centro Storico per tipologia inferiore a 20 mq.

#### **Sezione IV**

### **SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE**

#### **ART. 14 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività**

1. In conformità a quanto stabilisce la L. R. n. 21/06 e il D.Lgs. 114/98 e successive disposizioni, l'interessato deve presentare richiesta di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e a tal fine deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente e dei requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, previa verifica da parte del competente ufficio del possesso del titolo comprovante la disponibilità dell'area, dell'autorizzazione edilizia e certificato di agibilità, concessione di suolo pubblico e del parere favorevole espresso dalla ASL.
3. La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può essere esercitata in chioschi previa relativa programmazione e regolamentazione di tali attività, fatte salve le disposizioni di cui all'art.11.

#### **ART. 15 - Norme igienico sanitarie ed edilizie.**

1. Per i chioschi adibiti alla produzione, somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande valgono le norme di cui all'art. 8 ed altresì:

- *i chioschi esistenti che sono privi di servizio igienico non possono esercitare la propria attività oltre le cinque ore giornaliere consecutive;*
- *ove non sia possibile realizzare una separazione fisica della zona preparazione/somministrazione da quella di stoccaggio, dovrà comunque essere garantita una razionale collocazione dei prodotti alimentari e delle bevande da conservare, tale da evitare possibili rischi di contaminazione;*
- *il banco bar deve essere provvisto di lavello approvvigionato di rete acquedottistica;*
- *idonee attrezzature atte a garantire la conservazione di prodotti alimentari deperibili in regime di temperatura controllata,*
- *gli arredi ed il piano di lavoro devono essere in materiale liscio, lavabile e disinfettabile.*

#### **ART. 16 - Tipologie dei chioschi.**

1. La superficie utile netta massima dei chioschi di cui alla presente sezione dovrà essere di mq. 40. L'attività che verrà svolta sarà valutata dall'ASL sulla base delle dimensioni e delle attrezzature possedute e definita in sede di rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione.

#### **Sezione V**

### **VENDITA FIORI E PIANTE**

#### **ART. 17 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività**

1. In conformità a quanto stabilisce il D.Lgs. 114/98, la L.R. 33/99 e successive disposizioni, l'interessato deve presentare richiesta di autorizzazione per commercio su aree pubbliche e relativa concessione di posteggio e a tal fine deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali indicati all'art. 5 del D. Lgs. 114/98.

#### **ART. 18 - Norme igienico sanitarie ed edilizie.**

1. Per l'attività esercitata in chioschi adibiti alla vendita di piante e fiori valgono le norme di cui all'art. 8 inerenti al prodotto messo in vendita ed altresì:
  - *nei chioschi esistenti privi di servizio igienico non può essere esercitata l'attività oltre le cinque ore giornaliere consecutive;*

---

#### **Sezione VI**

### **DIVIETI, SANZIONI E REVOCHE**

## **ART. 19 - Divieti, sanzioni e revoche.**

**1.** E' vietato apportare qualsiasi modifica al chiosco, se non preventivamente richiesto ed autorizzato.

**2.** Salvo che il fatto non sia altrimenti sanzionato, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma minima di € 1.500,00 ad un massimo di € 15.000,00, in relazione alla gravità dell'abuso (L.R. n. 15/2008).

Ad ogni sanzione amministrativa pecuniaria accede di diritto l'obbligo di cessare il fatto illecito o l'attività abusiva.

In caso di particolare gravità o recidiva, cioè qualora sia stata commessa la stessa violazione due volte in un anno, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività fino a venti giorni.

La contestazione delle violazioni, nelle forme di legge, compete alle unità operative in servizio attivo di vigilanza appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo di Polizia Provinciale, al Servizio territoriale dell'A.R.P.A., al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale.

**3.** L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività potrà essere revocata nei seguenti casi:

a) *mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico;*

b) *sospensione dell'attività per un periodo superiore a dodici mesi senza la prescritta autorizzazione del Sindaco;*

c) *modifica del chiosco o al parcheggio, senza le prescritte autorizzazioni.*

Per le attività artigianali o esercitate da produttori agricoli, non in possesso di autorizzazioni commerciali, il Sindaco ordina la chiusura nei casi di cui ai precedenti punti a), b), e c).

**4.** Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare l'autorizzazione edilizia, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve intendersi decaduta.

**5.** Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge